



Q. 2.18.1/1729/12/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

N° 1729

OGGETTO: *Applicazione della l.r 9/2016 : "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico"*

Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;

l'articolo 32 della Costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*;

Visto che:

Nel 2010 in Italia l'azzardopatia è stata riconosciuta come dipendenza patologica al pari di altre dipendenze e inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA)

Il Sistema Sanitario della Regione Piemonte ha aperto degli ambulatori per il trattamento del gioco d'azzardo patologico presso i **Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze** presenti sul territorio. Molte amministrazioni locali, ma non tutte, hanno redatto il regolamento per l'applicazione delle clausole previste dalla norma regionale

Considerato che:

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016, per tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti rispetto ai luoghi sensibili elencati dalla legge stessa;

Gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico, ai sensi dell'art. 13

della legge regionale n.9 del 2 maggio 2016 dovranno adeguarsi a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 della citata legge entro il 1 dicembre 2016;

Secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n.9 del 2 maggio 2016, "I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d) ."

L'art. 10 della legge regionale n.9 del 2 maggio 2016 dispone che le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune, e gli stessi dovevano trasmettere alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa.

Valutato che:

Nonostante non vi siano più dubbi relativamente alla legittimità delle norme regionali in vigore, la maggior parte dei comuni piemontesi non hanno ancora ottemperato alla legge;

Di recente il sindaco di un comune dell'area metropolitana di Torino ha affermato che "la legge regionale non è vincolante"

INTERROGA

Il Presidente della Giunta
L'Assessore

per sapere:

- Se ritiene che la legge sia vincolante per i comuni

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)